



Prefettura di Padova

Ufficio Territoriale del Governo

Fasc. n. 13056/2020 Gab.

Padova, data del protocollo

Ai Sigg. Sindaci dei comuni della provincia

Loro Sedi

OGGETTO: Ordinanze adottate dai sindaci ai sensi degli artt. 50 e 54 del d.lgs. n. 267/2000 di divieto di sospensione della sperimentazione e/o installazione della rete 5G.

Con riferimento alle ordinanze sindacali concernenti la problematica relativa all'oggetto, il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno (prot. n. 89332 del 13.10.2020) ha osservato che le reti radiomobili sono opere di pubblica utilità e forniscono un servizio pubblico essenziale che deve essere inteso anche con riferimento ai servizi digitali evoluti di comunicazione elettronica, come si evince dalla formulazione dell'art. 82, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante *"Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"*, che dispone che *"Le imprese fornitrici di reti e servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico sono imprese di pubblica utilità e assicurano interventi di potenziamento e manutenzione della rete nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e dei protocolli di sicurezza anti-contagio"*.

Detto Dicastero ha inoltre rappresentato che sulla materia è recentemente intervenuto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 *"Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"*, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 che, all'art. 38 comma 6 (che ha sostituito il comma 6 dell'art. 8 della legge 22.2.2001, n. 36), ha stabilito che *"I comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento ai siti sensibili individuati in modo specifico, con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di incidere, anche per via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservati allo Stato ai sensi dell'art. 4"*.

La predetta disposizione, in sintonia con la giurisprudenza consolidata, sancisce, per un verso, l'illegittimità di un divieto generalizzato all'installazione degli impianti del genere in esame e, per un altro, l'impossibilità di adottare ordinanze contingibili e urgenti in una materia la cui competenza è riservata allo Stato.

Ciò posto, con riferimento ai propri profili di competenza, il citato Dipartimento osserva che, anche prima del divieto disposto dal suddetto decreto legge n. 76/2020 le ordinanze *extra ordinem* assunte in materia dai sindaci,



Prefettura di Padova

Ufficio Territoriale del Governo

generalmente motivate con l'intento di tutelare la salute dei cittadini, non presentavano i requisiti richiesti dagli artt. 50 e 54 del TUOEL. Le considerazioni poste a fondamento di detti provvedimenti si basano, peraltro, su valutazioni di valenza generale per l'intero territorio nazionale e non integrano, quindi, quelle connotazioni di eccezionalità e gravità che devono essere territorialmente localizzate, idonee a giustificare l'emanazione di provvedimenti d'urgenza derogatori di disposizioni di legge.

Si evidenzia, altresì che la valutazione sui rischi connessi all'esposizione derivante dagli impianti di telecomunicazioni è di esclusiva pertinenza dell'ARPA, organo deputato al rilascio del parere prima dell'attivazione della struttura e al monitoraggio del rispetto dei limiti prestabiliti normativamente dallo Stato (TAR Sicilia – Catania-Sez. I, 22 luglio 2020, n. 549).

Si osserva, infine, che le numerose ordinanze adottate in materia dai sindaci sono state in larga parte impugnate dinanzi ai TAR competenti da parte dei gestori di detti servizi, citando in giudizio anche il Ministero dell'Interno ed in alcuni casi i TAR si sono già espressi relativamente all'istanza cautelare, accogliendo le domande di sospensione dei provvedimenti impugnati.

Alla luce delle osservazioni sopra riportate, si ritiene che possano sussistere tutte le condizioni per far luogo all'annullamento prefettizio dei provvedimenti in questione, in quanto l'atto è adottato in assenza dei presupposti tassativi previsti dalla legge, nonché, a seguito delle modifiche introdotte dal citato D.L. n. 76/2020, in violazione di legge.

In attuazione del principio di leale collaborazione, pertanto, si è ritenuto di rendere partecipi le SS.LL. dei profili di illegittimità sopra enunciati con l'invito a procedere al riesame delle ordinanze eventualmente già adottate, che presentino le citate criticità.

Il Prefetto
Renato Franceschelli



